ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SÜDTIROL

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – profilo professionale e disciplina per gli assistenti di scuola di sci

L'art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 167/2011 prevede che i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
A loro volta gli artt. 8 e 33 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 29 novembre 2011) prevedono, però, un'ampia delega alla contrattazione territoriale in materia di apprendistato.
L'attività delle scuole di sci nella Provincia autonoma di Bolzano è, per natura, di carattere stagionale e si svolge nel periodo da dicembre ad aprile.
L'attività dei maestri di sci e degli assistenti maestri di sci è disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci), la quale stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della professione di maestro di sci. La legge n. 81/1991 lascia poi alla competenza delle Regioni e alle Province Autonome il compito di regolamentare nel dettaglio con proprie norme l'attività dei maestri sci, ma sempre nell'ambito dei principi fissati dalla legge quadro stessa. Le Regioni e le Province Autonome svolgono inoltre la vigilanza sugli appositi albi professionali regionali. Così la legge provinciale di Bolzano n. 5 del 2001, all'articolo 3, prevede l'abilitazione all'esercizio della professione distintamente per le discipline alpine, dello sci da fondo e dello snowboard. La Provincia autonoma di Bolzano, con la predetta legge n. 5 del 2001, prevede inoltre la figura dell'assistente di scuola di sci. Così gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell'esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale provinciale, sono ammessi ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio o apprendistato, che costituisce parte integrante della formazione professionale. Con la delibera della Giunta Provinciale 5 dicembre 2011, n. 1864, sono stati poi stabiliti i criteri e le modalità per la formazione degli assistenti di scuola sci e i requisiti per l'accesso all'esame di maestro di sci. Questa prevede che:

1. I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.
2. I corsi tecnico-pratici sono diretti all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici sono diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all'insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica.
3. I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.

Con la presente intesa le parti intendono dare una disciplina certa in materia lavoristica per gli assistenti delle scuole di sci tramite l'apprendistato professionalizzante per le attività stagionali che è in linea con i fabbisogni, le peculiari esigenze del settore e le particolarità del profilo professionale. Ciò anche per sostenere l'occupazione giovanile attraverso percorsi formativi di qualità che siano compatibili con le specifiche esigenze e le peculiarità del settore. La disciplina è inoltre finalizzata a contrastare il ricorso a forme di lavoro irregolare nonché l'utilizzo distorto dei contratti flessibili e dei tirocini formativi e di orientamento.

Anche per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante stagionale degli assistenti di scuola di sci trova applicazione, per quanto compatibile con le peculiari esigenze e comunque ad eccezione dei punti di seguito indicati, la disciplina comune e specifica per l'apprendistato di cui in particolare agli artt. 27, 29 e 33 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali

(firmato il 29 novembre 2011) e degli artt. 1, 4 e 6 dell'accordo territoriale stipulato il 20.06.2014.

A. **Contratto di apprendistato professionalizzante stagionale**. L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
E' possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale a tempo parziale (orizzontale, verticale oppure misto) purché la percentuale di part time non sia inferiore al 50% (cinquanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste. La percentuale di part-time stabilita nel presente accordo è ritenuta idonea per garantire l'intero quadro formativo aziendale. Dovrà comunque essere garantita la frequenza dei corsi predisposti dal Collegio dei Maestri di Sci della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel caso del contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale o misto la formazione è considerata, in proporzione all'effettivo periodo di lavoro presso la scuola di sci, tempo di lavoro ed è retribuita come tale.

B. **Durata e percorso formativo**. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo per il profilo professionale dell'assistente di scuola di sci è di 24 mesi complessivi. Nel calcolo dei 24 mesi rientrano i periodi di effettiva prestazione presso la scuola sci nella stagione sciistica. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altre scuole sci, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo di 24 mesi prescritto dal presente accordo. Anche in sede di prima applicazione della presente intesa saranno riconosciuti i periodi già svolti in precedenza come assistente di scuola sci. Il percorso formativo (non inferiore a 450 ore) è quello previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 1864/2011 e dal Collego dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di Bolzano. L'obbligo formativo è assolto con la frequenza di tutti i moduli ivi contenuti e dalla procedura di qualificazione (compreso l'esame finale). Il piano formativo potrà fare riferimento a tale percorso specificando anche il percorso già svolto fino alla data di assunzione.

C. **Periodo di prova.** La durata massima del periodo di prova è pari a 15 giorni di lavoro effettivo per ogni rapporto di apprendistato.

D. **Inquadramento e retribuzione.** Per tutto il periodo di apprendistato l'inquadramento sarà al livello III/S. In funzione dell'obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, dell'anzianità di servizio, l'apprendista percepirà una retribuzione oraria percentualizzata, calcolata sulle retribuzioni contrattuali previste per il III/S. livello, nella seguente misura:
   - 68% per i primi 8 mesi;
   - 80% dal 9° al 16° mese;
   - 90% dal 16° fino al 24° mese;

   Le percentuali indicate e la retribuzione percepita copre e retribuisce anche gli oneri formativi a carico dell'assistente di scuola di sci e gli eventuali periodi formativi svolti fuori dal rapporto di apprendistato. La retribuzione può essere erogata anche su base oraria (non solo mensile) e possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive.

E. **Riposo settimanale**. L'art. 9, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2013 consente ai contratti collettivi di stabilire previsioni diverse rispetto a quanto previsto dalla norma e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. Nei periodi di più intensa attività stagionale (Natale, Capodanno, ferie scolastiche, Pasqua) è consentita la fruizione (recupero) del riposo settimanale entro un periodo di 3 settimane successive alla maturazione del diritto.

F. **Tutor.** Il tutor per l'apprendista è il direttore della scuola di sci oppure un maestro di sci, membro della scuola, con esperienza almeno triennale.

G. **Registrazione della formazione.** Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione il Collegio dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di

Bolzano tiene ed aggiorna l'elenco degli apprendisti con i rispettivi periodi e modalità di formazione (corsi e addestramento teorico e pratico). Il Collegio rilascerà, su richiesta, apposita attestazione sulla formazione effettuata. A tal fine i datori di lavoro dovranno comunicare al Collegio entro 15 giorni l'inizio, la modifica o la cessazione di ogni rapporto di apprendistato. Dovrà inoltre essere conservata dalla scuola sci la documentazione di frequenza dei corsi formativi organizzati dal Collegio dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di Bolzano.

Bolzano, 20.06.2014

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige .....

Filcams Cgil/Agb .....

Fisascat SGB*CISL* .....

Uiltucs Uil- Trentino Alto Adige Südtirol/Sgk .....

Asgb Handel/Commercio .....

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
(Art. 4, D.Lgs. n. 167/2011 e art. 19, L.P. n. 12/2012)

Tra la Sig.ra./il Sig. ……., nata/o il……..…..a ……,
rappresentante legale della scuola di sci ……..……..
con sede a …….. via ……
codice fiscale……..……..

***Contratto collettivo applicato**: CCNL studi professionali (Confprofessioni) – 29.11.2011 e accordo territoriale del 20.06.2014.*

come datore di lavoro

e la Sig.ra./il Sig. ……
nata/o il …….. a ……..……..……
residente a ……..…….. via ……
codice fiscale: ……

Titolo di studio:
(p.e.: diploma di scuola media, diploma di scuola o istituto professionale, diploma di scuola superiore, diploma di laurea, etc.)
……
……

Crediti formativi:
(p.e.: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative acquisite etc.)
……
……

come apprendista è stipulato il seguente contratto di apprendistato professionalizzante stagionale ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 167/2011, dell'art. 19, L.P. n. 12/2012, del CCNL per il settore studi professionali del 29.11.2011, dell'accordo territoriale del 20.06.2014 e della delibera della Giunta Provinciale n. 342 del 14 marzo 2013:

1. *Il datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori qualificati, l'apprendista nell'attività professionale/qualifica di "assistente di scuola di sci" per: …… (indicare se discipline alpine, sci da fondo, snowboard)*

   *Nome del **tutor interno**: Sig.ra/Sig. ……..*

2. *La **durata** dell'apprendistato corrisponde a quella prevista dal contratto collettivo ed è di **24 mesi** complessivi.*

2.1 *La **durata** del periodo di apprendistato è ridotta:*
   a) di ..... mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica;
   b) di ..... mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali già acquisite dall'apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza di scuole o corsi.
   Il periodo di apprendistato rimanente è di ..... mesi.

3. *Il rapporto di apprendistato stagionale inizia il …….. e si concluderà presumibilmente il …….. .*

4. *La sede lavorativa dell'apprendista è sita in ……..via…… n…….. .*

5. *All'apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL studi professionali e dell'accordo territoriale per il settore studi professionali del 20.06.2014. E' previsto l'inquadramento dell'apprendista fino a due livelli sotto a quello di destinazione finale. L'inquadramento iniziale e finale è nella qualifica professionale/categoria III/S. La retribuzione lorda mensile iniziale è attualmente pari a € ..... (per 14 mensilità) ed è composta dai seguenti elementi retributivi .....*
   Clausola per acconti su futuri aumenti contrattuali. *La retribuzione eccedente ai minimali contrattuali è riconosciuta come acconto per futuri aumenti contrattuali e può essere compensata in caso di futuri aumenti derivanti dal contratto collettivo nazionale oppure provinciale, in caso di passaggio di livello o categoria ed in caso di altri aumenti retributivi (p.e. scatti di anzianità, introduzione di fondi pensione complementari ecc.).*

6. *Il periodo di prova è di 15 giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo il rapporto di apprendistato può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso.*

7. *Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro, periodo di preavviso etc.) non regolati dalla legge o dal presente contratto, si applicano le disposizioni del CCNL e accordo territoriale per gli studi professionali e il regolamento aziendale. Inoltre, spetta il diritto di precedenza di cui all'art. 5, commi 4-quater e 4-quinquies, D.Lgs. n. 368/2001.*

8. *Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di apprendistato è vincolante per entrambe le parti.*

8.1 *Secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, D.Lgs. n. 167/2011, della L. P. n. 12/2013, art. 19, nonché della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro è obbligato a garantire la formazione teorica e professionalizzante di almeno 450 ore previsti dalla legge provinciale n. 5/2001 e della delibera della Giunta provinciale n. 1864/2011, la quale è anche già comprensiva dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 167/2011 e della delibera della Giunta Provinciale n. 342/2013.*
   A tal fine è valido il piano formativo individuale allegato al presente contratto di apprendistato che costituisce anche parte integrante dello stesso.

   La formazione sarà erogata tramite il Collegio dei Maestri di sci della Provincia autonoma di Bolzano e la formazione interna della scuola di sci secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. La retribuzione dei periodi di formazione è quella prevista dallo specifico accordo del 20.06.2014.

   L'apprendista prende atto di essere obbligato per legge:
   a) a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o risp. dagli istruttori incaricati dell'addestramento e ad eseguire coscienziosamente i lavori affidatigli nell'ambito dell'addestramento;
   b) a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente al datore di lavoro gli i relativi attestati e le comunicazioni;
   c) ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dai percorsi di formazione teorica adducendone il motivo.
   d) a rispettare i segreti aziendali e professionali;

9. *Si conferma inoltre che il rapporto di apprendistato è stato comunicato entro il termine previsto dalla normativa vigente all'ufficio del lavoro.*

.....lì .....

Il datore di lavoro

L'apprendista

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
(Art. 4, D.Lgs. n. 167/2011 e art. 19, L.P. n. 12/2012)
Allegato al contratto di apprendistato stagionale del .....

1) Datore di lavoro:

.....
Via ..... n. ..
.... (....)
Codice fiscale e p. iva: .....
Tel. ..... Fax .....
E-Mail: .....

Titolare/legale rappresentante: .....

2) Apprendista:
Nome ..... cognome .....
Codice fiscale: .....
Cittadinanza: .....
Nato a ..... il .....
Residente a ..... Via ..... n. ..
Provincia .....
Tel. .....
E-Mail: .....

Informazioni e dati sulle esperienze lavorative e formative

Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni sui percorsi formativi (anche se ancora in corso):
.....
Esperienze lavorative: .....
Periodi di apprendistato già svolti: .....
Formazione extra scolastica (inclusa quella svolta in apprendistato): .....

Dati contrattuali e normativi

Data di inizio del rapporto di apprendistato: .....
Qualifica/standard professionale da conseguire: assistente di scuola di sci
Durata del periodo di apprendistato: 24 mesi complessivi
Durata del periodo di apprendistato: dal ..... al ..... (periodo stagionale)
Periodo residuo del rapporto di apprendistato: ..... mesi
Categoria/livello iniziale di inquadramento: III/S
Categoria/livello finale di inquadramento: III/S (al conseguimento della qualifica professionale)

3) Tutor

Nominativo del tutor aziendale Sig./Sig.ra: .....
Data e luogo di nascita: .....
Inquadramento/livello e funzione all'interno dello studio/impresa: .....
Esperienze (p. e. anni di attività, diplomi, altri incarichi etc.): .....

4) Formazione (teorica e pratica) e modalità per l'erogazione della formazione

E' quella prevista dalla legge provinciale n. 5/2001 e della delibera della Giunta Provinciale 5 dicembre 2011, n. 1864 e dal programma predisposto dal Collego dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di Bolzano:

1. I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.
2. I corsi tecnico-pratici sono diretti all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici sono diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all'insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica.
3. I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.

Il Collegio dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di Bolzano tiene ed aggiorna l'elenco degli apprendisti con i rispettivi periodi e modalità di formazione (corsi e addestramento teorico e pratico). Il Collegio rilascerà, su richiesta, apposita attestazione sulla formazione effettuata. Dovrà inoltre essere conservata dalla scuola sci la documentazione di frequenza dei corsi formativi organizzati dal Collegio dei Maestri di Sci della Provincia autonoma di Bolzano.

Letto, confermato e sottoscritto, ...lì .....

Il datore di lavoro	L'apprendista